

**Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro<sup>(1)</sup>**

(89/C 56/15)

Il Consiglio, in data 2 maggio 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 118 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Vidal in data 10 novembre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 14 dicembre 1988, nel corso della 261<sup>a</sup> sessione plenaria, a larga maggioranza, meno 2 astensioni, il seguente parere.

**1. Osservazioni generali**

1.1. Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta di direttiva della Commissione che si inserisce nel seguito delle proposte sulle quali il Comitato si è già pronunciato nell'ambito della direttiva quadro 80/1107/CEE.

Si ribadiscono le raccomandazioni formulate in tali pareri<sup>(2)</sup> cui, purtroppo, la Commissione non ha prestato attenzione, e si evidenzia la necessità di predisporre un ordine di priorità delle misure di prevenzione e di sicurezza, nonché di uniformare le definizioni e la terminologia adottate nelle varie direttive che riguardano gli agenti biologici ed i microrganismi geneticamente modificati. Si sottolinea inoltre l'opportunità di fissare, non appena possibile, i valori minimi in vista della definizione di soglie di protezione e si difende il carattere vincolante che devono assumere le disposizioni della direttiva.

Vengono inoltre reiterate le considerazioni di carattere generale (politica di prevenzione, ruolo e responsabilità dei datori di lavoro, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ecc.) evidenziate nel recente parere sulla proposta di direttiva quadro per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro<sup>(3)</sup>.

1.2. Il Comitato ammette che si tratta di un problema delicato e complesso. A prescindere dal suo valore intrinseco, la proposta è degna di merito per lo spirito innovatore che tende a definire principi di base che possano disciplinare un settore così sensibile. Infatti, considerato il numero sempre maggiore di attività professionali e di processi in cui vengono utilizzati gli agenti biologici (ad esempio, nell'agricoltura, nell'allevamento e nel settore della salute pubblica), ed il modo discordante, e talvolta carente, in cui le legislazioni nazionali trattano la questione, il Comitato ritiene che la proposta costituisca un primo importantissimo passo

nell'ambito dell'impostazione di una problematica così complessa. A livello comunitario, essa rappresenta quindi l'adozione di una serie di misure volte a proteggere in modo più efficace i lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici ed a promuovere una più ampia ed approfondita conoscenza del problema, al fine di avviare nuove azioni.

1.3. Avendo appreso che la Commissione sta procedendo all'elaborazione di altre due proposte di direttiva riguardanti, analogamente a quella in parola, gli agenti biologici, il Comitato raccomanda che la terminologia utilizzata nelle tre proposte sia quanto più uniforme possibile, specie in materia di definizioni.

1.4. Il Comitato raccomanda quindi che la direttiva si prefigga lo scopo di definire dei parametri che consentano di uniformare le disposizioni vigenti al riguardo negli Stati membri. Sotto questo profilo, sarebbe auspicabile provvedere all'armonizzazione delle traduzioni ed adeguare maggiormente la terminologia tecnica utilizzata nella proposta a quella delle due proposte di direttiva in merito all'utilizzazione circoscritta di microrganismi geneticamente modificati e « all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ». Inoltre, giova sottolineare che esiste una stretta interdipendenza fra i progetti e le misure del settore della salute pubblica e quelle che si cerca di porre in atto per tutelare quei lavoratori che, a causa delle loro attività specifiche, sono o potranno essere esposti a rischi di contatto con agenti biologici.

1.5. Il Comitato ritiene quindi che la direttiva dovrebbe prevedere l'elaborazione (a titolo indicativo ed orientativo) di un elenco degli agenti biologici che rientrano nei gruppi 2, 3 e 4, di cui all'articolo 2. In conformità di precedenti pareri del CES e del disposto dell'articolo 15, uno dei compiti prioritari del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico potrebbe essere

<sup>(1)</sup> GU n. C 150 del 8. 6. 1988, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Cfr. ad esempio GU n. C 297 del 28. 11. 1979 e GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. C 175 del 28. 4. 1988.

l'elaborazione di tale elenco che, pur non essendo esaustivo, dovrà essere quanto più completo possibile ed andrà aggiornato periodicamente.

1.6. La direttiva dovrebbe inoltre prevedere la promozione di tirocini di formazione specializzata e continua che consentano di applicare tecniche di prevenzione e di individuazione di rischi e di intervenire con rapidità ed efficacia laddove appaiano segnali di pericolo e si manifestino sintomi di malattie. Tale responsabilità dovrebbe incombere agli Stati membri.

1.7. Il Comitato propone che, dopo un ragionevole lasso di tempo, la Commissione elabori, in collaborazione con il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro, una relazione sull'applicazione della direttiva in cui vengano precisati:

- i progressi compiuti negli Stati membri,
- le informazioni raccolte o rese disponibili di recente,
- lo stadio di elaborazione e di aggiornamento dell'elenco di cui al punto 1.5.

In merito a tale relazione periodica dovrebbero essere consultati il Comitato economico e sociale ed il Parlamento europeo.

## 2. Osservazioni particolari

2.1. A parere del Comitato, la Commissione potrebbe inserire nella motivazione un riepilogo delle disposizioni specifiche (distinte) già applicate o previste a livello comunitario, in merito alla protezione dei lavoratori del settore della navigazione marittima e aerea contro i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, non contemplati dalla proposta attuale (articoli 1 e 2). Sarebbe auspicabile che detti lavoratori formassero oggetto di una direttiva volta specificatamente a promuoverne la protezione contro tali rischi.

2.2. Si propone di modificare come segue la formulazione del primo paragrafo dell'articolo 1:

« 1. La presente direttiva ha per oggetto la definizione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare alla loro salute e alla loro sicurezza dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro. »

### 2.3. Articolo 2

2.3.1. A parere del Comitato, i criteri di classificazione degli agenti biologici utilizzati nella proposta sono

poco precisi e consentono un margine di manovra che può rivelarsi non auspicabile.

Si raccomanda pertanto di definire detti criteri con maggiore rigore e di usare particolare attenzione nell'elaborazione degli elenchi degli agenti biologici.

2.3.2. Si propone di modificare come segue la definizione di agente biologico del gruppo 1 (articolo 2, lettera b):

« ... la cui patogenicità è di norma improbabile in soggetti umani. »

### 2.3.3. Definizioni — lettere c), d), e)

Allo scopo di chiarire gli obiettivi della direttiva sarebbe auspicabile definire il concetto di « profilassi » nel senso di prevenzione sia tecnica — collettiva e/o individuale — sia medica.

### 2.3.4. Definizioni — lettere a), f), g)

Le definizioni di « agente biologico », « microrganismo » e « agente biologico geneticamente modificato » sembrano poco scientifiche. Il Comitato raccomanda quindi di riformulare le definizioni di tali concetti basandosi, ad esempio, sulle corrispondenti definizioni in uso presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

2.3.5. Il Comitato ritiene che i titoli delle definizioni non corrispondano ai rispettivi contenuti e raccomanda quindi di procedere all'opportuna revisione.

Esso richiama peraltro l'attenzione sul fatto che la proposta di direttiva attribuisce particolare importanza alle attività che comportano una « decisione cosciente », dando minor rilievo, e forse minor valore a quelle che implicano « solo » una « esposizione casuale »; in tal modo si corre il rischio di « falsa sicurezza » nell'ambito di queste attività, circostanza che può comportare pericoli ancora maggiori.

## 2.4. Articolo 3

2.4.1. Si propone di modificare il testo del secondo paragrafo come segue:

« Gli Stati membri fissano le condizioni di tale valutazione e, ove necessario, di qualsiasi successiva valutazione e determinano le istituzioni o gli organi responsabili della loro esecuzione i quali, in ogni caso, dovranno disporre di un'adeguata capacità tecnico-scientifica e dovranno basarsi su criteri di valutazione uniformi in tutta la Comunità europea. »

### 2.4.2. Ultimo capoverso dei paragrafi 2 e 5

Il Comitato coglie l'occasione per raccomandare alla Commissione di prestare particolare attenzione alla

possibilità di coordinare le direttive in materia, specie sotto il profilo delle definizioni e della terminologia.

2.4.3. Si propone di modificare come segue il paragrafo 4:

Nuova formulazione del primo capoverso:

«Gli agenti biologici devono essere valutati sulla base del massimo grado di rischio fintanto che il loro effettivo grado di rischio non sia noto e non consenta la classificazione in base all'elenco che figura in allegato, elenco che del resto ha valore unicamente indicativo ed orientativo.»

2.4.4. Modifica del paragrafo 7

A parere del Comitato talune misure di prevenzione e di protezione devono essere estese a tutti i lavoratori, a prescindere dal fatto che essi siano esposti «casualmente» o per «decisione cosciente», laddove siano auspicabili e realizzabili.

Numerose disposizioni previste agli articoli 6-14 devono applicarsi a tutti i lavoratori soggetti al rischio di esposizione ad agenti biologici; ciò non si verificherà se la formulazione del settimo paragrafo dell'articolo 3 della proposta di direttiva rimane immutata.

Pertanto, coerentemente con quanto espresso al punto 2.3.5, il Comitato raccomanda che la Commissione proceda ad una nuova stesura del paragrafo in parola, in modo da conformarsi all'opinione sopra formulata, fatte salve le disposizioni opportune e realizzabili ed in particolare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12.

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), nel settore della medicina del lavoro è possibile ovviare alle difficoltà di esecuzione ricorrendo a servizi o organi operanti a livello interaziendale.

2.5. *Articolo 4*

Per quanto riguarda tale articolo, il Comitato propone di:

2.5.1. Per quanto concerne l'espressione «ragionevolmente praticabile», il primo paragrafo dell'articolo 4 dovrebbe fare riferimento allo stadio del progresso tecnologico.

2.5.2. Aggiungere al testo della lettera a) quanto segue:

«... delimitando, quanto più possibile, le aree di rischio in modo da poterle isolare.»

2.5.3. Aggiungere un nuovo capoverso così formulato:

«i) Immunizzazione obbligatoria, laddove possibile, e connessa ai rischi prevedibili.»

2.6. *Articolo 7*

2.6.1. Si propone di modificare il paragrafo 2 come segue:

«I registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono conservati per un periodo minimo di 10 anni a partire dalla fine dell'esposizione; tali registri devono inoltre essere accessibili alle autorità sanitarie ed alle istituzioni o agli organi di cui alla proposta di modifica del punto 2.4.1 relativa al paragrafo 2 dell'articolo 3.»

2.7. *Articolo 9*

2.7.1. Il Comitato propone di modificare il primo capoverso come segue:

«... tengono a disposizione delle autorità competenti, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ...»

(in conformità della proposta di modifica che figura al punto 2.6.1).

2.8. *Articolo 10*

2.8.1. Per quanto riguarda il primo paragrafo, il Comitato solleva le stesse obiezioni formulate al punto 2.4.2.

2.8.2. In merito al paragrafo 3, il Comitato propone di:

- a) eliminare l'aggettivo «grave» alla fine del paragrafo;
- b) aggiungere: «salvaguardando il segreto tecnico, in specie per quanto riguarda le imprese concorrenti.»

2.9. *Articolo 11*

Togliere «grave» dal testo del primo trattino del primo paragrafo.

2.10. *Articolo 13*

Il Comitato propone di aggiungere al primo trattino del secondo paragrafo quanto segue:

«... ritenuti, in partenza ed in mancanza di informazioni specifiche contrarie, inesistenti.»

2.11. *Articolo 14*

2.11.1. Il Comitato propone di aggiungere quanto segue al testo del secondo capoverso del primo paragrafo:

«... tenendo conto dell'elenco delle classificazioni degli agenti biologici di cui al paragrafo 4 dell'articolo 3.»

2.11.2. A parere del Comitato i principi formulati ai paragrafi 3 e 5 dell'articolo in parola non sono adeguati, specie se raffrontati al testo dell'articolo 3, paragrafo 4.

Occorre sancire il principio che il livello di contenimento fisico è quello dell'agente con il maggior grado di

rischio presente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

2.12. *Articolo 17*

Si propone di eliminare «grave» dal primo paragrafo.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

**Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine**

(89/C 56/16)

Il Consiglio, in data 3 novembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Strauss, in data 1° dicembre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 14 dicembre 1988, nel corso della 261ª sessione plenaria, senza voti contrari e 8 astensioni, il seguente parere.

**1. Introduzione**

1.1. Le proposte della Commissione sono volte a modificare ulteriormente il regime delle carni ovine (e caprine). Nel 1988, detto regime ha subito un cambiamento radicale con l'applicazione degli stabilizzatori agricoli.

1.2. La filosofia cui si informano le proposte in esame è essenzialmente quella di armonizzare nella maggiore misura possibile l'applicazione del regime e di ridurre i costi. Nondimeno, la Commissione ammette, a giusto titolo, l'esistenza di talune differenze tra le regioni della Comunità, sotto il profilo delle condizioni di produzione e del prodotto finale stesso.

1.3. Sebbene non faccia parte del regolamento del Consiglio succitato, la Commissione propone anche di rinegoziare gli accordi di importazione stipulati con i paesi terzi.

**2. Osservazioni generali**

2.1. Il Comitato non può esprimere un parere definitivo sulla proposta della Commissione di modificare gli

aspetti interni del regime prima che siano stati rinegoziati gli accordi commerciali con i paesi terzi. La Comunità continua ad importare il 20% del fabbisogno di carni ovine e con una tendenza all'aumento della produzione sarà necessario che gli accordi d'importazione consentano alla CE un maggior grado di autosufficienza. Il Comitato, in particolare, è contrario ad ogni aumento della quota delle importazioni di carni refrigerate.

2.2. Il Comitato desidera nondimeno far conoscere il suo punto di vista provvisorio sulle proposte della Commissione.

2.3. Il Comitato ammette che con il completamento del mercato unico nel 1992, l'armonizzazione del regime delle carni ovine sarà necessaria. Dato il carattere radicale di talune delle modifiche proposte, il Comitato è favorevole al loro scaglionamento su un periodo transitorio di 4 anni.

2.4. L'esame delle incidenze finanziarie delle proposte mostra grandi economie per il bilancio comunitario. Laddove tali economie non siano compensate da prezzi di mercato considerevolmente più elevati, ne possono conseguire gravi ripercussioni per il reddito dei produt-